

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 15-6362

**Interventi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8. Approvazione nuovo statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A.**

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Preso atto che:

- l'articolo 30 della Legge Regionale 7 maggio 2013 n. 8 ("*Legge finanziaria per l'anno 2013*"), ha disposto, fra l'altro:

- l'ampliamento delle funzioni della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.), avente come unico azionista la Regione Piemonte ed in regime di "in house providing";

- la modifica del sistema di *governance* di SCR Piemonte S.p.A.;

- con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni di SCR Piemonte S.p.A., sono attribuite alla medesima società le competenze sia di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sia di Stazione Unica Appaltante dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, in relazione contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore:

- degli enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati, nonché loro consorzi o associazioni, e degli enti e aziende del servizio sanitario regionale, che - salvi eventuali diversi ulteriori vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale - hanno l'obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazioni posti in essere da SCR Piemonte S.p.A.;

- gli enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa, che - salvi eventuali ulteriori diversi vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale - hanno la facoltà di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazioni posti in essere da SCR Piemonte S.p.A.;

- nell'ambito del predetto ampliamento delle funzioni, allo stato sono attribuite ad SCR Piemonte S.p.A. le seguenti competenze:

- la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché, previa autorizzazione della Giunta regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

- l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione, ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

- l'aggiudicazione di appalti pubblici, la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, la stipula di convenzioni di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488, di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessioni di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- tutte le attività accessorie e strumentali alle predette attività, incluse le procedure di esproprio;
  - con particolare riferimento al sistema di *governance* di SCR Piemonte S.p.A., l'attuale sistema di tipo tradizionale è modificato nel sistema dualistico, secondo quanto previsto dagli artt. 2409-*octies* e segg. del codice civile, caratterizzato da:
    - un Consiglio di Sorveglianza, avente poteri di controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
    - un Consiglio di Gestione, con competenza esclusiva nella gestione sociale e nel compimento degli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale;

Visti:

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*“Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)”*);
- la D.G.R. n. 3-7231 del 29 ottobre 2007 e s.m.i. (Approvazione primo statuto SCR);
- La Deliberazione della Giunta Regionale 11 Maggio 2009, n. 4-11371 *“Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza Regionale S.p.A.”*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 42-12819 *“Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e Direzione Risorse Finanziarie e la Società di Committenza Regionale S.p.A (SCR Piemonte S.p.A) per la definizione dei compensi per l'anno 2009 e successivi per l'attuazione del Piano Regionale degli Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita”*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 12-2088 *“D.G.R. n. 42-12819 del 14/12/2009. Approvazione della modifica dell'art. 9 comma 2 della Convenzione tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza Regionale S.p.A (SCR Piemonte S.p.A) rep. n. 15177 del 03/03/2010 per l'attuazione del Piano Regionale degli Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita”*.

Vista la proposta di nuovo Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., allegata al presente provvedimento (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), che appare in linea con le seguenti considerazioni:

- nell'ambito dell'ampliamento delle funzioni e delle competenze di SCR Piemonte S.p.A. si rende necessaria un adeguamento statutario in ordine all'oggetto sociale;

- nell'ambito della modifica del sistema di *governance* di SCR Piemonte S.p.A. si rende necessaria un adeguamento statutario in ordine alla previsione ed alle competenze degli organi sociali;
- l'adozione del sistema di *governance* di tipo dualistico garantisce maggiormente un presidio diretto ed un forte impegno da parte della Regione nelle scelte strategiche e nella definizione degli obiettivi della centrale di committenza regionale;
- a tale fine, ed inoltre allo scopo di rafforzare il controllo analogo nei confronti di una società in regime di "in house providing", nel rispetto dei principi della normativa vigente, i componenti del Consiglio di Sorveglianza vanno opportunamente scelti, fermo restando quanto previsto dall'art. 2409 duodecies cod. civ., fra i componenti della Giunta regionale del Piemonte in carica, ed i componenti del Consiglio di Gestione, nominati dal Consiglio di Sorveglianza sono scelti tra soggetti dotati di spiccata professionalità ed esperienza nei settori di riferimento di SCR Piemonte S.p.A.;
- l'indicazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza con il criterio sopra descritto configura la fattispecie prevista all'art. 1, comma 2bis, della l.r. 39/1995 e s.m.i.;
- in considerazione di quanto sopra, i membri del Consiglio di Sorveglianza devono rivestire la carica a titolo gratuito, senza alcuna forma di corrispettivo né di rimborso spese, con ciò uniformandosi ai principi tesi al contenimento delle spese propri della legislazione nazionale;
- il Consiglio di Gestione ha la facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (c.d. Consiglieri Delegati), ovvero, in alternativa, nominare un Direttore Generale;

Ritenuto che la proposta di nuovo statuto possa essere considerata favorevolmente, e, quindi, di dare fin d'ora indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea della Società che sarà all'uopo convocata di esprimersi favorevolmente all'adozione dello statuto stesso, nonché all'introduzione di adeguamenti ed integrazioni che dovessero rivelarsi necessarie in sede di discussione assembleare,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare il nuovo statuto sociale di "S.C.R. Piemonte S.p.A." come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di fornire il conseguente indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea della Società che sarà all'uopo convocata, nei termini già descritti in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## SCR PIEMONTE S.P.A.

### STATUTO

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

##### **Art. 1 – Denominazione**

**1.1** In attuazione della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata “**Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.**”, ovvero, in forma abbreviata “**SCR Piemonte S.p.A.**” (di seguito, anche solo “**Società**”).

##### **Art. 2 - Sede legale**

**2.1** La Società ha sede legale in Torino.

**2.2** Il Consiglio di Gestione può istituire o sopprimere sedi secondarie, trasferire ad altro indirizzo la sede sociale nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, istituire e sopprimere ovunque unità locali ed operative.

**2.3** Spetta all’Assemblea deliberare l'eventuale trasferimento della sede sociale fuori dal territorio della Regione Piemonte.

##### **Art. 3 – Durata**

**3.1** La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con Deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

##### **Art. 4 - Oggetto Sociale**

**4.1** La Società svolge le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 2007, n. 19.

**4.2** La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007, svolge le attività necessarie per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 4.1 del presente art., e, comunque, le seguenti attività:

a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di

interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

- b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;
- c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, la stipula di convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi e l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

**4.3** La Società, in veste di stazione appaltante, realizza:

- a) gli interventi affidati, in qualità di centrale di committenza regionale, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art 6 della stessa legge;
- b) gli interventi affidati, in qualità di stazione unica appaltante, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art 6 della stessa legge, ovvero affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge, mediante Convenzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

**4.4** La Società redige, ai sensi dell'art 6, comma 3, della L.R. n. 19/2007, appositi studi di fattibilità per la redazione del Piano degli Interventi di cui all'art 6, comma 3, della medesima legge.

**4.5** Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

**4.6** Nella realizzazione della sua attività, la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**4.7** La Società può svolgere attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni, dirette o indirette, o interessenze, in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.

**4.8** Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della L.R. n. 19/2007, è stabilito un meccanismo di remunerazione (commissione) sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla Società, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-*bis*, della L.R. n. 19/2007, nel rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione di detta

commissione definiti dalla Giunta regionale in attuazione della medesima legge.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 5 - Capitale Sociale**

**5.1** Il capitale sociale è di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) ed è rappresentato da n. 1.120.000 (unmilionenovecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

**5.2** Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

**5.3** La Società è a totale partecipazione pubblica ed il capitale sociale iniziale è interamente sottoscritto dalla Regione Piemonte.

**5.4** Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella Delibera di aumento.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 6 – Assemblea della Società**

**6.1** L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio del Comune ove ha sede la Società.

**6.2** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea potrà essere convocata al massimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**6.3** La convocazione dell'Assemblea deve farsi a cura del Consiglio di Gestione mediante avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima, con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata), comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telegramma o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito allo specifico recapito espressamente comunicati dal socio e risultanti dal libro soci.

**6.4** L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta del socio titolare della maggioranza del capitale

sociale, ovvero ogni qualvolta il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno.

**6.5** L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

**6.6** Si reputano regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

**6.7** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 6.6, ciascuno dei partecipanti può tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovrà in ogni caso essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**6.8** E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio o audio video conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

**6.9** Intervengono all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultino iscritti nel libro dei soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

**6.10** Ciascun socio in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà rimanere conservata dalla Società e non potrà essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

**6.11** Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega stessa. Se la delega è stata conferita solo per la singola Assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni.

**6.12** E' ammessa anche la procura generale da valersi per più Assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. La rappresentanza non può comunque essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi e di controllo o ai dipendenti di queste.

**6.13** Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

**6.14** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio di Gestione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

**6.15** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle singole deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari e proclamare i relativi risultati.

**6.16** L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

**6.17** Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea.

## **Art. 7 – Compiti dell'Assemblea**

**7.1** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Sorveglianza, ovvero qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;
- b) fermo restando quanto previsto dall'art. 2409 duodecies, comma 4, Codice Civile, nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i Consiglieri di Sorveglianza, che devono essere scelti anche fra i componenti della Giunta regionale del Piemonte, secondo quanto previsto nel successivo art. 9.2;
- c) elegge il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente, del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri di Sorveglianza;
- e) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso, nel rispetto della normativa vigente;
- f) delibera sulla distribuzione degli utili;
- g) delibera l'eventuale trasferimento della sede sociale fuori dal territorio della Regione Piemonte;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

**7.2** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **Art. 8 Sistema dualistico e Consiglio di Sorveglianza**

**8.1** Il controllo e l'amministrazione della Società sono esercitati, ai sensi dell'art. 2409-octies e seguenti del

Codice Civile, da un da un Consiglio di Sorveglianza e da un Consiglio di Gestione, le cui composizioni nel genere devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in tema del c.d. *"equilibrio di genere"* e, quindi, attualmente dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativi provvedimenti di attuazione.

#### **8.2 Il Consiglio di Sorveglianza:**

- a) nomina e revoca i componenti ed il Presidente del Consiglio di Gestione, determinandone il compenso, nel rispetto della normativa vigente;
- b) approva il bilancio di esercizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.4 e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- e) riferisce per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, contribuendo a realizzare il controllo analogo della Regione Piemonte sulla Società.

**8.3** I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono partecipare alle Assemblee e possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione.

**8.4** Il Consiglio di Sorveglianza può chiedere al Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e ciascuno dei suoi membri può procedere in ogni momento ad atti ispettivi e di controllo, ferma restando l'esigenza di non intralciare l'operatività aziendale.

**8.5** In considerazione di quanto previsto nel successivo articolo 9, la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza è svolta a titolo gratuito, senza alcun tipo di corrispettivo, né di rimborso spese, anche nel caso in cui detta carica sia svolta da un revisore legale non Assessore regionale.

**8.6** Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sono regolate dal presente statuto, nonché dalle disposizioni in materia di cui alle leggi nazionali e regionali, in particolar modo la l.r. 39/1995 ed il secondo comma dell'art. 10 della l.r. 17/2012.

### **Art. 9 Composizione e riunioni del Consiglio di Sorveglianza**

**9.1** Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiori a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea ordinaria la quale ne determina il numero nel rispetto dei principi

contenuti nella normativa vigente; si applica, in ogni caso, quanto previsto dell'art. 2449 del Codice Civile.

**9.2** I membri del Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili ed in ogni caso sono scelti tra gli Assessori regionali del Piemonte in carica, con la sola eccezione del membro revisore legale, ai sensi dell'art. 2409duodecies, comma 4, Codice Civile, che può essere esterno alla Giunta regionale del Piemonte ma solo qualora nessuno dei medesimi Assessori in carica abbia il predetto requisito, salvo che in quest'ultimo caso detto membro è scelto tra il personale dell'amministrazione regionale. Pertanto, con la cessazione per qualsiasi motivo della carica di Assessore regionale del Piemonte viene automaticamente meno anche la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza della Società.

**9.3** Oltre a quanto previsto nel precedente comma 9.2, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono inoltre possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle disposizioni normative applicabili.

**9.4** Non possono essere nominati membri del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2409-duodecies, comma 10 del Codice Civile.

**9.5** I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e, comunque, sino alla data della successiva Assemblea ordinaria prevista dall'art. 2364-bis, comma 2 del Codice Civile, nonché quanto previsto nel precedente comma 9.2.

**9.6** Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.

**9.7** La cessazione dell'intero Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il medesimo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito, fermo in ogni caso quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo delle società con partecipazione pubblica.

**9.8** Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio di Sorveglianza a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri. L'Assemblea per la nomina del Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

**9.9** I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dalla Assemblea ordinaria in ogni tempo, anche senza giusta causa.

**9.10** La nomina e la cessazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura del Consiglio di Gestione.

**9.11** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del medesimo organo, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti

componenti del Consiglio di Sorveglianza.

**9.12** Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

**9.13** Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce presso la sede della Società, o altrove, purché nel territorio della Regione ove ha sede la Società.

**9.14** Il Consiglio di Sorveglianza viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o posta elettronica ordinaria o ad altri mezzi simili, da spedire almeno un giorno prima l'adunanza. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

**9.15** Nel caso di ricorso alla posta elettronica ordinaria o certificata o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Sorveglianza e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

**9.16** Le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue deliberazioni sono valide in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardata convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**9.17** E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza anche per audio o audio video conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

**9.18** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

**9.19** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

**9.20** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**9.21** I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

**9.22** Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza elegge fra i suoi membri il Vice Presidente.

**9.23** In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le funzioni il membro del Consiglio di Sorveglianza indicato dalla maggioranza dei presenti.

**9.24** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società.

## **Art. 10 – Consiglio di Gestione**

**10.1** Al Consiglio di Gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza del Consiglio di Sorveglianza e dell'Assemblea.

**10.2** Al Consiglio di Gestione, in luogo dell'Assemblea, competono inoltre le decisioni relative a:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'istituzione e la soppressione di unità locali ed operative;
- c) il trasferimento della sede all'interno del territorio della Regione Piemonte;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

**10.3** Le decisioni del Consiglio di Gestione sulle materie di cui al comma precedente, lettere a) e d) devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

**10.4** Il Consiglio di Gestione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, delle altre disposizioni normative applicabili alla Società e del presente Statuto, alcune proprie attribuzioni anche ad uno o più membri dello stesso Consiglio di Gestione o, in alternativa, nominare un Direttore Generale.

**10.5** Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei componenti il Consiglio di Gestione sono regolate dal presente statuto, nonché dalle disposizioni in materia di cui alle leggi nazionali e regionali, in particolar modo la l.r. 39/1995 ed il secondo

comma dell'art. 10 della l.r. 17/2012.

## **Art. 11 – Composizione del Consiglio di Gestione**

**11.1** Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). I membri del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza il quale, entro detto limite, ne determina anche il numero all'atto di nomina in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

**11.2** I componenti del Consiglio di Gestione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti l'oggetto sociale;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all'art 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

**11.3** Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione (e se nominati decadono) i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché coloro che:

- a) versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e/o indipendenza previsti dalle disposizioni normative applicabili;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte da Autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
  - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) siano stati soggetti all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo in caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

**11.4** Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica che è dichiarata dal Consiglio di Sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

**11.5** Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Consiglio di Gestione:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 11.3, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 11.3, lettera d), con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge n. 575 del 31 maggio 1965, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

**11.6** Al verificarsi di una delle precedenti cause, il Consiglio di Sorveglianza dichiara la sospensione del membro del Consiglio di Gestione, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il membro del Consiglio di Gestione non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere e) e d) del precedente punto 11.5, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste.

**11.7** I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo qualora ricorra una giusta causa.

**11.8** I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per non più di due volte.

**11.9** La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza, fermo in ogni caso quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo delle società con partecipazione pubblica.

**11.10** Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.

**11.11** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

**11.12** I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**11.13** Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

**11.14** La nomina e la cessazione dei componenti del Consiglio di Gestione dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura, la nomina,

dell'amministratore nominato e, la cessazione, del Consiglio di Sorveglianza.

#### **Art. 12 – Presidente del Consiglio di Gestione**

**12.1** Il Presidente del Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza, il quale a sua volta può nominare fra i suoi membri un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento.

**12.2** In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente assume le funzioni il membro del Consiglio di Gestione indicato dalla maggioranza dei presenti.

**12.3** Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.

**12.4** La firma sociale spetta, individualmente, al Presidente del Consiglio di Gestione e con deliberazione del Consiglio di Gestione può essere conferita per determinati atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio di Gestione, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Funzionari.

#### **Art. 13 – Riunioni del Consiglio di Gestione**

**13.1** Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede della Società, o altrove, purché nel territorio della Regione in cui ha sede la Società, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Consiglio di Sorveglianza.

**13.2** Il Consiglio di Gestione deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

**13.3** Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o posta elettronica ordinaria o ad altri mezzi simili, da spedire almeno un giorno prima l'adunanza. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

**13.4** Nel caso di ricorso alla posta elettronica ordinaria o certificata o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Gestione e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**13.5** Le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardata convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**13.6** E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione anche per audio o audio video conferenza,

purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando i luoghi audio o audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

**13.7** I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

**13.8** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

**13.9** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

**13.10** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 14 – Revisione legale dei conti**

**14.1** L'Assemblea ordinaria può a sua scelta affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione avente i requisiti di legge.

**14.2** Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del comma precedente, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

**14.3** L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

**14.4** L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

## **Art. 15 – Direttore Generale**

**15.1** Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore Generale, determinandone il compenso, in ogni caso in misura non superiore a quanto previsto per i Direttori Regionali, nonché i poteri e la durata in carica. Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

**15.2** Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità, esperienza e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio, attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo o di compiti direttivi presso enti ed organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche o private, ovvero di direzione tecnica con responsabilità economiche-finanziarie presso enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche operanti nei settori di cui all'art. 1 della L.R. n. 19/2007.

**15.3** Una quota non inferiore al 30% del compenso attribuito è corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dal Consiglio di Gestione e coerenti con quelli stabiliti per il Presidente;

**15.4** Non può essere, nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 11.3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

**15.5** Si applicano al Direttore Generale le cause di sospensione dall'incarico di cui al precedente art. 11.5. Al verificarsi di una delle previste cause, il Consiglio di Gestione, dichiarata la sospensione del Direttore, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il Direttore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere e) e d) del precedente art. 11.5, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste.

**15.6** Il Direttore Generale coordina l'attività tecnica nei settori di attività prioritaria nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, ed esercita le funzioni ed i poteri a lui delegati dal Presidente del Consiglio di Gestione, mediante apposita procura speciale.

**15.7** Il Direttore Generale dura in carica 3 anni, rinnovabili.

**15.8** Le funzioni del Direttore Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Sorveglianza.

**15.9** Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società. Qualora il Consiglio di Gestione decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni vengono esercitate dal Presidente.

## **TITOLO IV**

### **IL PERSONALE**

## **Art. 16 - Struttura organizzativa**

**16.1** La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con Deliberazione del Consiglio di Gestione.

**16.2.** La Deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società.

## **Art. 17 - Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale**

**17.1** Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della Società sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO ED UTILI**

## **Art. 18 - Bilancio ed informativa sociale**

**18.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**18.2** Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del Bilancio, e della Nota Integrativa, secondo quanto, previsto dagli articoli 2323 e seguenti del Codice Civile.

**18.3** Il Bilancio deve essere approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al massimo entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.

**18.4** Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'Assemblea nel rispetto della legge.

**18.5** In caso di mancata approvazione del Bilancio o qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del Bilancio di esercizio spetta all'Assemblea.

**18.6** Nel Bilancio devono essere indicate le partecipazioni in società controllate.

**18.7** Sul sito web istituzionale della Società sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;

- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
- g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica
- h) una sintetica informativa sull'andamento della Società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

**18.8** La Società è tenuta, altresì, a rendere pubblico il Bilancio sociale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri di gestione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007.

**18.9** Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza e sulla pubblicità inerenti ulteriori dati ed informazioni della Società.

## **TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 19 - Scioglimento**

**19.1** In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

### **Art. 20 - Disposizioni generali**

**20.1** La Società è dotata di Organismo di Vigilanza per l'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

**20.2** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi speciali, nazionali e regionali in materia.